

CONSORZIO DI BONIFICA PLANURA ISONTINA

S T A T U T O

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINALITÀ E FUNZIONI - COMPENSORIO

Art. 1

Natura giuridica e sede del Consorzio

1. Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, di seguito denominato Consorzio, costituito con D.P.G.R. 31 luglio 1989 n. 0420/Pres (registrato alla Corte dei Conti di Trieste il 16 novembre 1989 -Atti della Regione Friuli Venezia Giulia, registro 20, foglio 62 e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 19 dicembre 1989, n. 129) è retto dal presente Statuto.

2. Il Consorzio, dotato di personalità giuridica pubblica a termini dell'articolo 59 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933 e dell'articolo 862 del C.C., è Ente pubblico economico non commerciale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 di data 29 ottobre 2002 e rientra tra i soggetti giuridici non aventi scopo di lucro.

3. Esso esercita le proprie funzioni ed i propri compiti istituzionali nel comprensorio di bonifica integrale delimitato, come descritto al successivo articolo 3, dal D.P.G.R. n. 0420/Pres/1989 di cui sopra.

4. Il Consorzio, a termini del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/2002, è costituito tra i proprietari (di seguito detti consorziati) di immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica integrale.

5. Esso ha sede in Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia.

Art. 2

Finalità, funzioni e compiti

1. Il Consorzio, ai fini della tutela e dello sviluppo del comprensorio, espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dalla Pubblica amministrazione, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. A termini del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28/2002, l'attività di bonifica integrale (irrigazione, idraulica ed igienico-sanitaria) è riconosciuta dall'Amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.

3. Tale attività viene svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica comprensoriale e di tutela del territorio, come indicato al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 28/2002. Detto Piano comprensoriale, giusta comma 2 dell'articolo 5 della citata legge regionale n. 28/2002:

- a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;
- b) definisce le linee di intervento nel comprensorio;
- c) individua le aree suscettibili di valorizzazione agricola;
- d) individua gli interventi di bonifica, idraulici, irrigui e di riordinamento fondiario necessari, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché i costi;
- e) prevede la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio e individua gli ambiti particolarmente sensibili, indicando gli interventi per la loro tutela e valorizzazione.

Nelle more dell'approvazione del predetto Piano comprensoriale, l'Amministrazione regionale può finanziare l'esecuzione di opere di irrigazione, di bonifica ed idrauliche, giusta comma 7 dell'articolo 5 della citata legge regionale n. 28/2002.

4. L'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 28/2002, si avvale del Consorzio per la predisposizione e l'aggiornamento, in coerenza con la programmazione regionale e con i contenuti della pianificazione urbanistica regionale e comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia di difesa del suolo, del suddetto Piano generale di bonifica comprensoriale e di tutela del territorio, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 28/2002.

5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28/2002, l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui sopra è affidata al Consorzio dalla Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva.

6. A termini del comma 5 del citato articolo 2 della legge regionale n. 28/2002, le opere realizzate dal Consorzio in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dal Consorzio stesso, al quale competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.

Giusta comma 6 del medesimo articolo 2 della legge regionale n. 28/2002, tali disposizioni si applicano anche alle opere già realizzate dal Consorzio in regime di concessione o di delegazione amministrativa intersoggettiva.

7. Al Consorzio competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime che si intende effettuata, ai sensi dell'articolo 8 legge regionale n. 28/2002, dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale.

8. A termini del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28/2002, al Consorzio può essere affidata da Enti Pubblici, anche al di fuori del comprensorio consorziale, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione ed idrauliche.

Dagli stessi soggetti possono essere concessi al Consorzio finanziamenti per l'esecuzione di opere pubbliche.

9. Il Consorzio, in forza del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28/2002, può essere delegato alla progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:

- a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
- b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione della proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
- d) opere di tutela e di recupero naturalistico -ambientale del territorio ed interventi di conservazione e ricostituzione vegetale, giusta articolo 7 della legge regionale n. 28/2002;
- e) opere di miglioramento fondiario;
- f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
- g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;

- h) strade interpoderali e vicinali;
- i) impianti di produzione di energia elettrica;
- j) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
- k) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
- l) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

10. Il Consorzio può altresì:

- a) assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica (legge 12 dicembre 1942, n. 183);
- b) favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni, la promozione di organismi associativi, nonché curare l'assistenza dei consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale;
- c) provvedere, in concorso con gli Enti competenti, alla tutela delle acque dall'inquinamento;
- d) assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici;
- e) realizzare e gestire la viabilità rurale anche in concorso con le altre Amministrazioni pubbliche;
- f) provvedere alla provvista d'acqua da destinare sia agli usi pubblici che ad altre utilizzazioni, in particolare nei campi igienico, acquedottistico ed industriale, di interesse delle Comunità locali;
- g) assumere incarichi di progettazione, direzione lavori e realizzazione di opere attinenti ai compiti istituzionali, nonché la gestione dei servizi, anche aventi valenza economica ed imprenditoriale che possono venire attribuiti da Enti pubblici o privati, come pure assumere su affidamento statale, regionale o di altri Enti l'esecuzione di opere pubbliche non comprese in programmi di bonifica, ovvero in territori non compresi in perimetri consorziati, come pure ogni altro incarico operativo per conto degli stessi Enti;
- h) assumere ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le relative gestioni, le funzioni idrauliche, quelle di utilizzazione idrica, sotto l'osservanza e con i benefici delle relative leggi speciali.

11. Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 4 della legge regionale n. 28/2002, il Consorzio può assumere, con decreto del Presidente della Regione, le funzioni già proprie di Consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi dalla legge 16 dicembre 1993, n. 520 previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori Regionali competenti.

12. A termini dell'articolo 45 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, il Consorzio concorre ad assicurare la difesa del suolo, provvedendo su incarico della Amministrazione Regionale ad attuare nel comprensorio di propria competenza le seguenti attività:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di difesa e relative pertinenze, classificate e non ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere indicate alla lettera a) di cui sopra;
- c) servizi di piena e pronto intervento idraulico sui corsi d'acqua del comprensorio, individuati dalla Direzione regionale dell'ambiente.

13. Giusta comma 2 del citato articolo 45 della legge regionale n. 16/2002, il Consorzio può eseguire, con le stesse procedure e modalità, su richiesta delle Amministrazioni comunali, gli interventi a loro delegati di cui

all'articolo 43 della predetta legge regionale n. 16/2002.

14. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28/2002, il Consorzio può affidare in convenzione ad imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche, giusta articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

15. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28/2002, le modalità di esecuzione degli interventi di miglioria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, svolte dal Consorzio, sono comprese tra quelle previste dall'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

Art. 3

Estensione del comprensorio, perimetro

1. Il Consorzio opera su un comprensorio di bonifica ricadente parte nella provincia di Gorizia e parte in quelle di Trieste e Udine. Detto comprensorio, a termini del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 28/2002, è un territorio di conveniente dimensione e funzionalità, delimitato dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione ed idraulica.

2. Il perimetro di tale comprensorio si sviluppa come segue, giusta corografia allegata al presente Statuto, con possibilità di ampliamento dei limiti attuali ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 28/2002 e secondo quanto indicato al successivo art. 57: dalla località Podclanz in Comune di Prepotto (UD), segue il confine di Stato lungo il fiume Judrio fino alla località Albana, da qui prosegue sempre lungo il confine di Stato passando per i valichi confinari con la Repubblica di Slovenia di San Floriano, Sant'Andrea, San Pelagio, Ferneti e Pese fino al valico confinario di San Bartolomeo sulla SP n. 14 in Comune di Muggia (TS). Segue quindi la linea di costa fino alla foce dell'Isonzo, il fiume Isonzo, il limite della Provincia di Gorizia fino all'intersezione con il Comune di Prepotto (UD), il limite territoriale del Comune di Prepotto, per chiudere in località Podclanz.

3. Il comprensorio consorziale, così delimitato, ha una superficie territoriale di ettari 58.089, ricadenti nei Comuni di seguito indicati: ventiquattro (24) in provincia di Gorizia, sei (6) in quella di Trieste ed uno (1) in quella di Udine.

In provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse e Savogna d'Isonzo.

In provincia di Trieste: Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia.

In provincia di Udine: Prepotto.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 4

Organi del Consorzio

1. Sono Organi del Consorzio a termini del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 28/2002:

- a. l'Assemblea dei Consorziati
- b. il Consiglio dei Delegati
- c. la Deputazione Amministrativa
- d. il Presidente
- e. il Collegio dei Revisori contabili.

2. Giusta comma 2 dell'articolo 12 della citata legge regionale n. 28/2002, gli Organi di cui alle lettere b), c), d), e) durano in carica cinque (5) anni.

Art. 5

Assemblea dei Consorziati

1. L'Assemblea è costituita dai proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli che risultano iscritti nel catasto consorziale di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002 ed all'articolo 30 del presente Statuto, godono dei diritti civili e pagano i contributi consortili indicati al citato articolo 10 della legge regionale n. 28/2002 ed all'articolo 31 che segue.

2. A termini del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, fanno parte dell'Assemblea ed hanno diritto all'iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta, ove, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto d'affitto, paghino i contributi consortili.

3. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto al voto attivo e passivo, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 37.

4. L'Assemblea, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002 elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei delegati.

Tali elezioni sono indette normalmente ogni cinque (5) anni e, giusta comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, si tengono ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici (12) mesi dalla scadenza medesima.

5. L'Assemblea si riunisce nella sede fissata dal Consiglio dei Delegati.

Art. 6

Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da trenta (30) membri eletti dall'Assemblea e da nove (9) rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile, ciò a termini dei commi 1, 2, 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/2002.

Ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 15 della legge regionale n. 28/2002 detti rappresentanti saranno prescelti tra i Sindaci o loro delegati in apposita adunanza da convocarsi, entro venti (20) giorni consecutivi dalle elezioni, a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata nella quale saranno indicate le modalità di

svolgimento dell'adunanza stessa.

2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/2002, il componente del Consiglio dei Delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

3. Ove il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi (2/3), si provvede, a termini del successivo comma 4 del citato articolo 15 della legge regionale n. 28/2002, alla convocazione dell'Assemblea dei Consorziati e dell'adunanza dei Sindaci per il rinnovo delle cariche.

4. Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei Delegati; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco od a delegato dello stesso venga a cessare, il Presidente del Consorzio, ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/2002, convoca l'adunanza apposita al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti.

5. Il Consiglio può utilmente funzionare e deliberare anche in carenza della designazione dei rappresentanti dei Comuni.

Art. 7

Funzioni e compiti del Consiglio dei delegati

1. In conformità alle leggi ed allo Statuto il Consiglio determina gli indirizzi operativi del Consorzio e ne controlla l'attuazione.

2. Spetta al Consiglio:

- a) eleggere nel proprio seno con separate votazioni, tra i membri eletti dall'Assemblea dei consorziati, il Presidente e gli altri membri della Deputazione Amministrativa, giusta commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 28/2002;
- b) nominare un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei Revisori contabili, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 28/2002;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei Consorziati e sulle Fasce di contribuenza (o Sezioni elettorali) di cui all'articolo 36 che segue, definendo il numero dei Consiglieri per ciascuna Fascia;
- d) deliberare su compensi e rimborsi spese ai componenti degli Organi consorziali secondo le modalità previste all'art. 20;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- f) deliberare sui Regolamenti in genere, sul Piano di Organizzazione Variabile consorziale, sulle Norme per il funzionamento dei servizi;
- g) deliberare sul Piano Generale di Bonifica e sui progetti di massima delle opere che non siano comprese nel Piano stesso;
- h) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri di finanziamento definitivo delle opere;
- i) deliberare sul Piano di Classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- j) approvare il Bilancio di previsione e relativi allegati, nonché le variazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, con facoltà di delegare alla deputazione amministrativa lo storno di fondi e l'utilizzo del fondo di riserva;
- k) fissare i livelli annuali della contribuenza consorziale e stabilire la quota minima contributiva da iscrivere a ruolo;

- l) approvare il Conto Consuntivo e relativi allegati;
- m) deliberare l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo articolo 10, lettera j) di competenza della deputazione amministrativa;
- n) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata alla quota sottoscritta, ad Enti, Società od Associazioni la cui funzione sia di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- o) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni immobili consorziali;
- p) redigere alla scadenza del proprio mandato una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
- q) deliberare sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e sulle richieste di riesame proposte avverso le proprie deliberazioni;
- r) deliberare sulla surroga dei membri elettivi;
- s) pronunciare la decadenza dalle cariche, ai sensi dell'articolo 18 che segue;
- t) pronunciarsi sugli argomenti non di competenza degli altri Organi elettivi consorziali posti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.

3. Il Consiglio può delegare alla Deputazione Amministrativa l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle lettere h), o), p) del comma 2 dell'articolo 7 che precede, determinandone i criteri ed i termini.

4. Per motivate ragioni d'urgenza il Consiglio dei delegati ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, può dichiarare immediatamente esecutive proprie deliberazioni.

Art. 8

Convocazione del Consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente non meno di due (2) volte l'anno, oppure entro trenta (30) giorni quando ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata A.R., riportante gli argomenti da trattare da almeno un quinto (1/5) dei delegati o dal collegio dei Revisori contabili ai sensi del successivo articolo 15, penultimo comma.

2. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente.

3. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata, oppure con altro mezzo di comunicazione che consenta l'acquisizione di referto di spedizione, inviata ai Consiglieri almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché il relativo ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta, sino a tre (3) giorni prima della data della riunione, mediante telegramma o con altro mezzo di comunicazione che consenta l'acquisizione di referto di spedizione.

4. Il Consiglio dei Delegati è convocato in prima od in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima.

5. Per la elezione degli Organi e le modifiche statutarie è sempre indispensabile la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

6. In caso d'urgenza il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri, entro il giorno precedente a quello fissato per la riunione, mediante telegramma o con altro mezzo di comunicazione che consenta l'acquisizione di referto di ricevimento.

7. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del consorzio, a disposizione dei delegati, almeno tre (3) giorni lavorativi prima della riunione. Per gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno successivamente all'invio della convocazione, gli atti saranno depositati almeno un'ora prima della riunione.

Art. 9

La Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa, a termini dei commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 28/2002, è composta dal Presidente, da un (1) rappresentante dei Comuni e da cinque (5) Delegati, di cui un (1) Vicepresidente, assicurando ad ogni fascia o sezione elettorale rappresentata in Consiglio almeno un componente.

2. I membri della Deputazione sono eletti separatamente dai Delegati delle singole Sezioni elettorali secondo il numero definito ai sensi del comma 6 dell'articolo 36 che segue.

Sono nulle le schede con voti espressi a Delegati di Sezione diversa, oppure riportanti un numero di nomi superiori ai Deputati da eleggere.

3. Nella elezione dei Deputati, in caso di parità di voti, sarà eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nella consultazione elettorale. In caso di ulteriore parità verrà eletto il consigliere più anziano di età e, nell'evenienza ancora di parità, varrà l'ordine alfabetico.

4. La Deputazione può utilmente funzionare e deliberare anche in carenza della designazione del rappresentante dei Comuni.

Art. 10

Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione amministra il Consorzio, dando esecuzione alle direttive del Consiglio dei Delegati ed esercitando le proprie competenze.

2. Spetta alla Deputazione:

- a) eleggere nel suo seno, tra i membri eletti dall'Assemblea dei Consorziati, il Vice Presidente;
- b) sovrintendere alla formazione e, quindi, approvare le Liste dei Consorziati aventi diritto al voto nell'Assemblea;
- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- d) predisporre i Regolamenti, il Piano di Organizzazione Variabile consorziale e/o i suoi adeguamenti ed aggiornamenti, le Norme per il funzionamento dei servizi, da sottoporre al Consiglio dei Delegati;
- e) deliberare sulle assunzioni del personale, sui licenziamenti e sulle altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle variazioni nello stato giuridico ed economico dei dipendenti;
- f) deliberare sui servizi di esazione, tesoreria e cassa;
- g) formare il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo, i relativi allegati, proporre gli storni e le variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio dei Delegati;
- h) proporre al Consiglio dei Delegati i livelli annuali della contribuzione consorziale e la quota minima contributiva da iscrivere a ruolo;
- i) formare i ruoli della contribuzione consorziale e darne esecutività;

- j) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia dei crediti nei confronti dello Stato, di Enti e privati, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
- k) deliberare su quanto connesso, inerente e conseguente ai progetti generali, a quelli esecutivi ed alle perizie di variante e suppletive;
- l) deliberare in merito all'aggiudicazione degli appalti;
- m) deliberare sugli approvvigionamenti, sugli acquisti ed alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle locazioni, conduzioni ed uso di beni immobili;
- n) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee, sui criteri relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;
- o) sovrintendere alla gestione del Catasto consorziale e deliberare sui diritti di voltura di cui al successivo articolo 30;
- p) sovrintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio;
- q) deliberare su ciò che concerne le procedure elettorali connesse all'Assemblea consorziale per il rinnovo del Consiglio dei Delegati, compresi la costituzione ed il funzionamento dei seggi di votazione di cui all'articolo 42 che segue;
- r) proclamare i risultati della votazione dell'Assemblea, i nominativi degli eletti e contestualmente convocare il nuovo Consiglio dei Delegati;
- s) deliberare sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni, sui ricorsi avverso i ruoli di contribuenza, sulle quote minime non convenientemente esigibili;
- t) designare il Funzionario consorziale responsabile degli adempimenti relativi alla pubblicazione delle deliberazioni e di altri atti consorziali, curando pure la messa a disposizione di chi, avendone titolo, li chiede per la consultazione. In difetto di designazione tale incombenza fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di Segretario dell'Ente;
- u) deliberare sul conferimento delle funzioni di Ufficiale rogante consorziale di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 28/2002;
- v) provvedere nelle materie che non sono espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali, semprechè non ritenga di sottoporle al Consiglio dei Delegati.

3. La Deputazione Amministrativa può delegare al Presidente del Consorzio l'esercizio di proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini. Tale delega va conferita di volta in volta per singoli atti ed i criteri, come pure i termini temporali e di valore dovranno essere predeterminati.

Art. 11

Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa

1. Per motivate ragioni d'urgenza la Deputazione Amministrativa, ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, può dichiarare immediatamente esecutive proprie deliberazioni.

2. La Deputazione, giusta comma 3 dell'articolo 7 che precede, può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio dei Delegati relative alle lettere h), o), p) del comma 2 del predetto articolo, con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni assunte alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile dello stesso.

Art. 12

Convocazione della Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa viene convocata d'iniziativa del Presidente, oppure quando un terzo (1/3) dei suoi componenti ne facciano richiesta con lettera raccomandata A.R. riportante gli argomenti da trattare.

2. Le riunioni della Deputazione hanno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente.

3. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata, oppure con altro mezzo di comunicazione che consenta l'acquisizione di referto di ricevimento, inviata ai Deputati almeno quattro (4) giorni prima di quello fissato per la riunione; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché il relativo ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta, sino a due (2) giorni prima della riunione, mediante telegramma o con altro mezzo di comunicazione che consenta l'acquisizione di referto di spedizione.

4. In caso d'urgenza il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, sentiti i Deputati all'avvio della riunione.

5. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Deputati, almeno un (1) giorno lavorativo prima della riunione. Per gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno successivamente all'invio della convocazione, gli atti saranno depositati almeno un'ora prima della riunione.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

2. In particolare:

- a) sovrintende all'Amministrazione consorziale ed assicura l'osservanza delle leggi, dei Regolamenti e dello Statuto, deliberando i provvedimenti di competenza;
- b) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare per determinate materie, compresa la corrispondenza stessa, il Direttore ed i dirigenti del Consorzio;
- c) firma i ruoli di contribuzione e le delegazioni sui contributi consortili;
- d) convoca e presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa, stabilendo gli argomenti da trattare nelle rispettive riunioni;
- e) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni e delle determinazioni degli Organi consorziali;
- f) sovrintende al personale dipendente;
- g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli, poi, alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
- h) delibera e ordina i pagamenti e dispone le riscossioni, gestendo altresì la parte corrente del Bilancio di concerto con la Direzione dell'Ente, ponendo i propri atti deliberativi a cognizione della Deputazione Amministrativa;
- i) presiede le gare per l'aggiudicazione di lavori e di forniture. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente le gare vengono presiedute dal Direttore o da un suo sostituto, incaricato dal Presidente;
- j) dispone l'aggiornamento delle Liste degli aventi diritto al voto di cui al successivo articolo 37;

- k) comunica alla Deputazione Amministrativa i provvedimenti adottati in esecuzione di deleghe ottenute;
- l) provvede a surrogare e ad insediare nei seggi i sostituti in caso di assenza o impedimento dei componenti titolari;
- m) designa il Funzionario consorziale delegato a ricevere le liste dei candidati di cui all'articolo 40 del presente Statuto e agli altri adempimenti elettorali.

3. Per motivate ragioni d'urgenza il Presidente, ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002 può dichiarare immediatamente esecutive proprie deliberazioni.

4. Il Presidente, sempre per motivate ragioni d'urgenza, può deliberare sulle materie di competenza della Deputazione Amministrativa, escluse quelle indicate agli articoli 10, lettera v) e 11, comma 2 del presente Statuto, con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni assunte alla ratifica della Deputazione nella prima riunione utile della stessa.

Art. 14

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 15

Collegio dei Revisori contabili

1. A termini del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 28/2002, il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre (3) membri effettivi, tra cui il Presidente, e da due (2) supplenti, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

Il Presidente, un (1) membro effettivo ed uno (1) supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale competente; un (1) membro effettivo ed uno (1) supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegati del Consorzio.

2. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 17 della legge regionale n. 28/2002, la cancellazione o la sospensione del Revisore contabile dal ruolo dei Revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.

3. Non possono essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei Delegati, anche se cessati dalla carica, ed analogamente i dipendenti del Consorzio, anche se cessati dal servizio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

4. Il Collegio dei Revisori contabili, in particolare:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) accerta la corrispondenza del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul Bilancio di Previsione, sul Conto Consuntivo e sulle variazioni al Bilancio;
- d) esamina e vista almeno ogni tre (3) mesi il conto di cassa.

5. Il Collegio assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro Revisore, di volta in volta delegato dal primo, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.

6. I Revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e

di controllo, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Collegio e nel caso del Presidente ai componenti del Collegio stesso.

7. In caso di cessazione dalla carica del Revisore per qualsiasi motivo, l'Organo competente provvede alla sua sostituzione. I Revisori così eletti decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro elezione.

I Revisori supplenti sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio.

8. Il Collegio decide a maggioranza e delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

9. Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere per iscritto al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.

10. Ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo forfetario ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni di Consiglio e di Deputazione, i cui ammontare vengono fissati dal Consiglio dei Delegati.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16

Durata e scadenza delle cariche

1. A termini del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 28/2002, come indicato nel comma 2 dell'articolo 4 che precede, i componenti degli Organi elettivi del Consorzio - Consiglio dei Delegati, Deputazione, Amministrativa, Presidente e il Collegio dei Revisori contabili - durano in carica cinque (5) anni.

2. I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica con la esecutività del provvedimento di proclamazione degli eletti disposto ai sensi del successivo articolo 48, previa accettazione al mandato come previsto dall'articolo 47 che segue.

3. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti della Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione del mandato.

4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, come indicato nel comma 4 dell'articolo 5 che precede, le elezioni del Consiglio dei Delegati sono indette ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici (12) mesi dalla scadenza medesima.

5. Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al citato articolo 47 del presente Statuto, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione del Consorzio.

Art. 17

Dimissione dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata A.R. diretta al Consorzio, ovvero verbalizzate nella prima seduta di Consiglio o di Deputazione Amministrativa. Esse hanno efficacia dal momento della presa d'atto da parte dell'Organo consorziale competente.

Art. 18

Decadenza e cessazione dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità e quando siano venuti meno i requisiti per la partecipazione all'Assemblea di cui al comma 1 dell'articolo 5 che precede.

2. Il componente degli Organi consorziali nei confronti del quale si è venuta a creare una causa di ineleggibilità è tenuto a darne immediata notizia per iscritto al Consorzio.

In difetto si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 che segue.

3. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino rispettivamente per tre (3) volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati e per cinque (5) volte consecutive alle riunioni della Deputazione Amministrativa, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal comma 1 dell'articolo 23 sul conflitto di interessi, che segue.

4. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dall'Organo consorziale competente, previa comunicazione dei motivi all'interessato con lettera raccomandata A.R.

5. La cessazione della qualità di rappresentante, di cui all'articolo 6 ed al comma 7 dell'articolo 37 del presente Statuto, produce la perdita della carica di Delegato.

Art. 19

Surrogazione nelle cariche

1. Quando il Presidente, il Vicepresidente o qualcuno dei Deputati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, l'Organo competente provvede alla loro sostituzione entro il termine di due (2) mesi.

2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un rappresentante comunale, il Presidente è tenuto a convocare entro due (2) mesi, con lettera raccomandata A.R., l'adunanza dei Sindaci (o loro delegati) per la surroga.

3. Il membro elettivo del Consiglio dei Delegati che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti della medesima lista.

4. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Art. 20

Indennità, gettoni di presenza e rimborso di spese a Consiglieri e Deputati

1. Al Presidente, al Vice Presidente e a un membro di Deputazione, con incarichi delegati, può venire attribuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, nonché un rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei loro uffici nell'interesse dell'Ente.

2. I Consiglieri e i rimanenti Deputati partecipano ai rispettivi Organi a titolo gratuito.

3. Il Consiglio dei Delegati può prevedere, con provvedimento motivato, un rimborso spese anche forfetario per i componenti degli Organi indicati nel precedente comma.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

Art. 21
Validità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio dei Delegati sono valide:

- a) in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica;
- b) in seconda convocazione, quando la presenza dei Consiglieri in carica non sia inferiore ad un terzo (1/3) dei medesimi.

Le riunioni del Consiglio dei Delegati in concomitante assenza del Presidente e del Vicepresidente non possono iniziare né proseguire.

2. Le riunioni della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei Deputati in carica, tra cui il Presidente od il Vicepresidente.

3. Le riunioni del Consiglio e della Deputazione non sono pubbliche, salvo diversa determinazione in proposito, volta per volta, dei rispettivi Organi.

Art. 22
Partecipazione del Direttore del Consorzio o di altre persone alle riunioni degli Organi consorziali

1. Il Direttore del Consorzio e gli altri Dirigenti consorziali partecipano alle riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.

2. Non vi partecipano qualora si discutano argomenti che li riguardano o relativi a componenti degli Organi consorziali.

3. A dette riunioni possono essere chiamati ad assistere altri dipendenti consorziali od estranei per fornire chiarimenti ed indicazioni su argomenti in discussione.

Art. 23
Conflitto di interessi tra Consiglieri o Deputati e Consorzio

1. Il Consigliere o Deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio deve darne notizia agli altri Consiglieri o Deputati ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta, come indicato nel comma 2 dell'articolo 18 che precede, la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni.

In tal caso interviene anche l'annullamento della deliberazione qualora la maggioranza prescritta sia stata raggiunta con il voto di chi doveva astenersi.

Art. 24
Votazione nelle riunioni

1. Le votazioni di regola sono palesi.

2. Esse avvengono a scrutinio segreto qualora concernino persone, oppure quando un terzo (1/3) dei presenti ne faccia richiesta.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti.

4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Gli astenuti di cui al comma 1 dell'articolo 23 che precede, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 25

Verbale delle riunioni

1. Di ogni riunione viene redatto un verbale il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione con il nome dei partecipanti, le dichiarazioni di coloro che ne hanno fatto espressa richiesta, le deliberazioni adottate per ciascun argomento, nonché l'ora di chiusura della riunione.

2. Le funzioni di segretario degli Organi, con compito di provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni, sono assunte dal Direttore del Consorzio o da un Dirigente o da altro dipendente consorziale incaricato dal Presidente.

3. Ove ricorra il caso di cui al comma 2 dell'articolo 22 che precede, le funzioni di segretario della riunione saranno assunte dal più giovane dei Delegati presenti.

4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 26

Pubblicazione delle deliberazioni e controllo-vigilanza della Regione sugli atti consorziali

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esercita sul Consorzio funzioni di controllo e di vigilanza a termini di legge.

2. Le funzioni di controllo sugli atti del Consorzio sono esercitate dall'Organo regionale competente come previsto dal comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni, con provvedimenti definitivi secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 28/2002.

3. A termini del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002, il controllo sugli atti del Consorzio è limitato alla valutazione di legittimità.

4. Il controllo preventivo di legittimità si svolge secondo le modalità e sugli atti come previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002.

5. A termini del comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002, sugli atti di cui alle lettere a) e b) del comma che precede è sentito preventivamente il parere della Ragioneria generale della Regione; la richiesta di parere interrompe i termini di cui al comma 4 dell'articolo 23 della citata legge regionale n. 28/2002.

6. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, gli atti degli Organi deliberanti sono pubblicati nell'Albo consorziale per sette (7) giorni consecutivi entro sette (7) giorni dalla loro adozione. Le deliberazioni immediatamente esecutive sono pubblicate nel predetto Albo per la durata di cui sopra, con decorrenza dal giorno successivo, non festivo, a quello della loro adozione.

7. Gli atti soggetti a controllo di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002 sono trasmessi all'Organo regionale competente, giusta comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, entro i tre (3) giorni successivi alla loro pubblicazione, in duplice copia integrale con la attestazione, per ciascuno di essi, del periodo della pubblicazione medesima.

8. Per motivate ragioni d'urgenza, giusta comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, gli atti soggetti a controllo possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall'Organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti. Tali atti sono inviati, entro sette (7) giorni dalla loro adozione, al predetto Organo regionale competente e pubblicati nell'Albo consorziale per sette (7) giorni consecutivi.

9. Giusta comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, i termini del controllo di cui ai commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002 sono computati escludendo i giorni festivi ed il sabato.

10. Gli atti sottoposti al controllo di legittimità diventano esecutivi nei termini e modalità di cui al comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002.

11. A termini del comma 9 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, gli atti deliberativi non compresi tra quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002 diventano esecutivi trascorso il termine della loro pubblicazione.

12. La Deputazione Amministrativa, come previsto dalla lettera t) del comma 2 dell'articolo 10 che precede, designa il Funzionario consorziale cui competono gli adempimenti relativi alla pubblicazione delle deliberazioni e di altri atti consorziali, curando pure la messa a disposizione di chi, avendone titolo, li chiede per la consultazione.

In difetto di designazione tale incombenza fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di Segretario dell'Ente.

Art. 27

Reclami e denunce contro le deliberazioni

1. Coloro che sono titolari di un diritto soggettivo oppure di un interesse legittimo nei confronti del Consorzio possono presentare reclamo o denuncia contro le deliberazioni entro il periodo di pubblicazione, depositando od inviando l'opposizione stessa al Consorzio, fatto salvo il termine di cui al comma 6 dell'articolo 31 che segue.

2. Il Funzionario, di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 che precede, riceve i reclami e le denunce, rilasciandone contestuale ricevuta. Il Funzionario medesimo apporrà in calce a ciascun atto sottoposto a controllo l'attestazione circa la presentazione o la mancata presentazione di reclami o denunce nel termine di cui al primo comma del presente articolo.

3. L'istanza di riesame non sospende l'esecutività della deliberazione; l'Organo competente, tuttavia, ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione in attesa del definitivo esame.

Art. 28

Visione e copia delle deliberazioni

1. Coloro che sono titolari di un diritto soggettivo oppure di un interesse legittimo nei confronti del Consorzio possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli Organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime e degli atti e/o documenti allegati alle deliberazioni stesse.

2. Il Funzionario, di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 che precede, provvedere all'incombenza.

CAPO IV

BILANCIO, CATASTO, CONTRIBUENZA

Art. 29

Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il Bilancio di Previsione è approvato, indicativamente, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
3. Il Conto Consuntivo è approvato, indicativamente, entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
4. A termini del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/2002 il Consorzio è tenuto al perseguimento dell'equilibrio finanziario.
5. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/2002, è fatto divieto al Consorzio di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche ed altre istituzioni finanziarie, ad eccezione:
 - a) dell'anticipazione da parte del Tesoriere consorziale nella misura massima di quattro dodicesimi (4/12) dell'ammontare annuo delle entrate previste dal Bilancio di Previsione;
 - b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti (20) anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.

Art. 30

Catasto consorziale e proprietari consorziati

1. Il Consorzio, a termini del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/2002, come indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del presente Statuto, è costituito tra i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli (consorziati) ricadenti nel comprensorio, che traggono beneficio dall'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché dalle altre attività consorziali. Essi sono iscritti nel Catasto consorziale di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, che viene suddiviso in Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, come indicato nel comma 2 dell'articolo 5 che precede, hanno diritto all'iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni, previa richiesta ed in virtù dell'obbligo di pagare i contributi consortili purché risultante dal contratto di affitto o di usufrutto.
3. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del proprio catasto per la cui conservazione, ai fini delle volture e delle variazioni interessanti le partite catastali dei consorziati, si seguiranno le norme che regolano il pubblico catasto.

Per consentire le pertinenti volture per i cambiamenti di proprietà o per le variazioni nelle intestazioni o negli estremi censuari delle rispettive partite, i consorziati sono tenuti a produrre in tempo utile al Consorzio la documentazione necessaria.
4. Per le predette volture e variazioni sono dovuti al Consorzio dalle Ditte interessate specifici diritti fissati

dalla Deputazione Amministrativa, da riscuotersi anche a mezzo ruoli.

5. I proprietari iscritti prò indiviso nel catasto consorziale sono considerati come un solo consorziato e sono solidali fra loro per il pagamento dei contributi e l'assolvimento degli altri oneri gravanti gli immobili in comproprietà.

Detti proprietari, come indicato nel comma 6 dell'articolo 37 che segue, possono farsi rappresentare da un solo comproprietario nei rapporti con il Consorzio, senza pregiudizio del vincolo di solidarietà, purché la rappresentanza risulti da mandato notarile o da delega scritta conferita, giusta comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del delegato, sottoscritta dagli interessati alla presenza di un Segretario comunale o del Funzionario consorziale di cui alla lettera t) del comma 2 dell'articolo 10 del presente Statuto, che la controfirma.

In mancanza di ciò, in applicazione del comma 8 del citato articolo 13 della predetta legge regionale n. 28/2002, è considerato quale rappresentante della comproprietà il primo intestato della corrispondente partita del catasto consorziale.

6. I consorziati hanno l'obbligo di dichiarare per iscritto al Consorzio il proprio domicilio per il recapito di comunicazioni; tale indicazione sarà riportata sulla corrispondente partita del catasto consorziale.

7. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo i consorziati sono raggruppati in Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali, come meglio descritto all'articolo 36 che segue.

Art. 31

La contribuenza consorziale ed il Piano di Classifica di beneficio. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, ricadenti nel comprensorio che traggono beneficio dall'attività del Consorzio, compresi lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni ed ogni altro Ente od Amministrazione per i beni di pertinenza e gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia espressamente previsto nel relativo contratto, sono tenuti a concorrere, giusta comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, alle spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, a quelle per il funzionamento e per le altre attività consorziali, nonché alle spese per l'esecuzione di opere non totalmente coperte da contributi pubblici.

Sono tenuti, altresì, a concorrere a dette spese i proprietari di beni immobili ricadenti all'esterno del comprensorio consorziale, qualora il beneficio risulti esteso anche a questi in dipendenza di un intervento consorziale concordato.

2. Per quanto sopra, il Consorzio impone sugli immobili suddetti contributi di bonifica, i quali costituiscono oneri reali sugli immobili stessi ed hanno natura tributaria.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, il riparto della quota di spesa, da cui discende l'imposizione dei detti contributi, è fatto sulla base di criteri di classifica del beneficio conseguibile e/o conseguito per effetto dell'attività consorziale, previsti da un Piano di Classifica di beneficio del comprensorio.

4. Giusta comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, il Consorzio aggiorna con cadenza quinquennale tale Piano di Classifica di beneficio.

5. A termini del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, i criteri di riparto ed i conseguenti indici di beneficio sono approvati dal Consiglio dei Delegati ed, ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo della legge regionale n. 28/2002, la relativa deliberazione consiliare è pubblicata negli Albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio ed in quello del Consorzio per quindici (15) giorni consecutivi.

Dell'avvenuta pubblicazione e delle modalità per l'eventuale ricorso viene data notizia tramite apposito manifesto murale.

6. La predetta deliberazione consiliare può essere sottoposta al controllo preventivo di cui all'articolo 26 che precede, se richiesto con le modalità di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002, oppure disposto come da lettera d) del citato comma del suddetto articolo 22 della legge.

7. I livelli della contribuzione consorziale vengono fissati dal Consiglio dei Delegati, su proposta della Deputazione Amministrativa, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di Previsione.

In tale sede, con le stesse modalità, il Consiglio dei Delegati fissa anche la quota minima contributiva non convenientemente esigibile, tenuto conto delle spese di accertamento e di esazione; gli eventuali contributi non posti in esazione possono essere riscossi negli esercizi successivi.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, l'approvazione del detto Bilancio slittasse oltre i termini statutari la Deputazione Amministrativa, al fine di assicurare il necessario funzionamento del Consorzio, confermerà i livelli di contribuzione adottati per l'esercizio precedente, fatta salva la possibilità della formazione di ruoli suppletivi per adeguamenti alle previsioni di bilancio.

Art. 32

Ruoli di contribuzione e ricorsi

1. Le liste di carico per la riscossione volontaria e/o coattiva della contribuzione a peso dei consorziati, rese esecutive ai sensi di legge, saranno consegnate al soggetto od ai soggetti preposti all'esazione dei tributi nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette.

2. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere nei modi e nei termini di legge alla competente Commissione tributaria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Nei casi di errore materiale o di duplicazione dell'iscrizione il ricorso deve essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro trenta (30) giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione della cartella esattoriale.

4. Il ricorso non sospende la riscossione; tuttavia, la Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la sua temporanea sospensione.

Art. 33

Riscossione della contribuzione consorziale

1. La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata attraverso il soggetto od i soggetti preposti all'esazione dei tributi, secondo le norme che regolano il regime di riscossione mediante ruoli.

2. Nella fase volontaria possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative di riscossione.

3. Il Consiglio dei Delegati, giusta lettera k) dell'articolo 7 e del comma 7 dell'articolo 31 del presente Statuto, su proposta della Deputazione Amministrativa, stabilisce la quota minima contributiva non convenientemente esigibile.

Art. 34

Tesoreria consorziale

1. Le funzioni di Tesoreria del Consorzio sono affidate con provvedimento della Deputazione Amministrativa ad un Istituto di credito, in base a convenzione di durata massima di sei (6) anni. L'eventuale proroga di detta convenzione può essere disposta dalla Deputazione Amministrativa per un massimo di due (2) anni.

CAPO V

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 35

Convocazione dell'Assemblea dei consorziati

1. Giusta comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, la convocazione dell'Assemblea avviene, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto di indizione, da pubblicarsi all'Albo del Consorzio ed in quello pretorio dei Comuni del comprensorio, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa ed altre forme ritenute utili al fine di favorire la partecipazione al voto, almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la data delle predette elezioni. In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dell'Assemblea; sarà altresì riportato il disposto dei successivi articoli 36 e 37.

Detto manifesto potrà essere divulgato, anche, mediante affissione murale nei Comuni e nelle frazioni ricadenti nel comprensorio, da effettuarsi almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2. Contestualmente con il manifesto, viene depositata presso le Segreterie comunali la relazione tecnico-economica e finanziaria di cui alla lettera p) dell'articolo 7 che precede.

Art. 36

Distretti elettorali e Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali

1. È previsto per l'intero comprensorio un unico Distretto elettorale di cui al comma 3 dell'articolo 14 ed al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/2002.

2. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati, gli aventi diritto al voto, giusta commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, sono raggruppati in quattro (4) Fasce di contribuenza definite come segue, che costituiscono ciascuna una distinta Sezione elettorale:

1^a *Fascia*: i proprietari di terreni con a carico un onere contributivo inferiore al contributo medio consortile riferito ad ettaro;

2^a *Fascia*: i proprietari di terreni non rientranti nella 1^a fascia ed aventi un onere contributivo sino a venti (20) volte il contributo medio consortile riferito ad ettaro;

3^a *Fascia*: i proprietari di terreni non rientranti nelle precedenti 1^a e 2^a fascia;

4^a *Fascia*: tutti i proprietari di beni immobili extragricoli gravati da oneri contributivi.

3. Spetta al Consiglio dei Delegati, secondo i criteri di cui all'articolo 39 che segue, fissare per ogni Fascia di contribuenza o Sezione elettorale il numero dei candidati da eleggere, cui sarà assicurato, a termini del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, l'elezione di almeno un (1) rappresentante per ogni Fascia.

4. Il Consiglio dei Delegati fissa, altresì, il numero delle rappresentanze delle singole Sezioni in seno alla Deputazione Amministrativa da definirsi proporzionalmente al numero dei Delegati spettanti alle medesime; ai

sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 28/2002, ad ogni Sezione elettorale è assicurato almeno un rappresentante in seno alla Deputazione stessa.

5. Le deliberazioni consiliari di fissazione del numero dei Delegati per le singole Sezioni elettorali e della rappresentanza in seno alla Deputazione Amministrativa possono essere sottoposte al controllo preventivo di cui all'articolo 26 che precede, se richiesto con le modalità di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002, oppure disposto come da lettera d) del citato comma del suddetto articolo 22 della legge.

6. A termini del comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, alle Sezioni elettorali è attribuito un numero di Delegati, sul totale di quelli eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna Sezione ed il totale della contribuzione consortile, fino al limite massimo della metà dei Delegati da eleggere.

7. Ai sensi, poi, del comma 6 del predetto articolo della legge regionale n. 28/2002, i Delegati eventualmente non attribuiti ad una Sezione, perché eccedenti la metà dei Delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre Sezioni con i criteri di cui al comma che precede.

8. Qualora dal calcolo dei Delegati elettivi per le singole Fasce risultino decimali di Delegato non attribuibili, verrà assegnato un Delegato a quella Fascia che presenta il decimale più elevato.

Art. 37

Liste degli aventi diritto al voto, diritto di voto in Assemblea, deleghe al voto, rappresentante

1. Per ogni Fascia di contribuzione o Sezione elettorale viene formata una Lista degli aventi diritto al voto.

2. Qualora un consorziato abbia titolo d'iscrizione sia in una Sezione di beni immobili agricoli, sia in quella dei beni immobili extragricoli, l'iscrizione avviene nella Sezione elettorale in cui prevale il suo onere contributivo.

3. L'iscrizione nella predetta Lista costituisce il titolo per l'esercizio del diritto al voto.

4. Hanno diritto al voto attivo e passivo gli iscritti nel catasto consorziale, maggiorenni, che godono dei diritti civili e pagano il contributo consorziale.

5. Ogni elettore, avente diritto al voto, ha diritto ad un (1) voto.

6. Ciascun elettore può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa Sezione.

Giusta comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, per ogni elettore sono ammesse fino a due (2) deleghe, da presentare al seggio elettorale al momento dell'esercizio del diritto al voto. La delega deve essere conferita con atto scritto, corredato da copia della carta di identità o di altro documento identificativo del delegante.

7. A termini del successivo comma 7 del citato articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall'amministratore.

8. Ai sensi, poi, del comma 8 del predetto articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, come indicato al comma 5 dell'articolo 30 che precede, in caso di comunione l'elettorato è attribuito ad uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato.

In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della Ditta iscritta nella

Lista degli aventi diritto al voto, risultante tale dalla corrispondente partita del catasto consorziale.

La delega deve risultare da mandato notarile o da documento specifico sottoscritto dagli interessati alla presenza di un Segretario comunale o del Funzionario consorziale di cui alla lettera t) del comma 2 dell'articolo 10 del presente Statuto, che lo controfirma.

9. Quando l'usufrutto è diviso dalla proprietà e non viene fatto constare che la contribuzione consorziale è a carico dell'usufruttuario, il diritto di voto spetta al nudo proprietario.

10. Per conseguire l'iscrizione nelle Liste degli aventi diritto al voto dei rappresentanti di cui sopra, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre il termine fissato dal successivo articolo 38 del presente Statuto per la presentazione dei reclami contro le suddette Liste.

11. La formazione delle Liste degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la Deputazione Amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene convocata l'Assemblea dei consorziati.

Esse devono contenere per ciascun avente diritto al voto:

- a) le generalità;
- b) nel caso di rappresentanza necessaria di cui ai commi 7, 8 del presente articolo, anche le generalità del rappresentante designato con le modalità di cui al citato comma 8 del medesimo articolo;
- c) l'ammontare complessivo del contributo consortile iscritto a ruolo per l'esercizio in corso alla data della pubblicazione della deliberazione di convocazione dell'Assemblea;
- d) l'indicazione del seggio elettorale presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 38

Pubblicazione delle Liste, reclami degli aventi diritto al voto

1. La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione delle Liste degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata oltre che all'Albo consorziale, anche in quello pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di quindici (15) giorni consecutivi.

2. Durante lo stesso periodo le Liste dovranno essere depositate, a disposizione degli interessati, presso la sede del Consorzio ed i Comuni anzidetti.

3. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei Comuni e nelle frazioni di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Nel manifesto dovranno essere riportate le norme elettorali di cui agli articoli 36 e 37 del presente Statuto.

4. I reclami contro le Liste debbono essere inviati direttamente al Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R., entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

5. La Deputazione Amministrativa, entro dieci (10) giorni dalla scadenza del termine di potenziale presentazione del reclamo, si pronuncia sui reclami ed introduce le eventuali variazioni nelle Liste; tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con lettera raccomandata A.R.

6. Successivamente ai termini di cui ai commi precedenti e fino al giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, è demandata al Presidente del Consorzio l'introduzione nelle Liste degli aventi diritto al voto di variazioni conseguenti a trasferimenti inter vivos e mortis causa, previo accertamento dei titoli comprovanti i trasferimenti stessi.

7. Qualora si verifichi che una Ditta iscritta nelle Liste predette abbia trasferito la sua proprietà a più Ditte, è demandata al Presidente la suddivisione della contribuenza della Ditta trasferente tra le nuove Ditte, apportando le conseguenti variazioni nelle Liste citate.

Art. 39

Delegati attribuibili alle Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali

1. Ad ognuna delle Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 36 che precede, viene attribuito, giusta comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002 e comma 6 dell'art. 36 che precede, un numero di Delegati, sul totale di quelli eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza relativa a ciascuna Fascia e la contribuenza consorziale complessiva, con un massimo di dodici (12) Delegati, pari alla metà dei Delegati da eleggere.

2. I Delegati eventualmente non attribuibili ad una Fascia o Sezione elettorale, perché eccedenti la metà dei Delegati da eleggere, verranno attribuiti, giusta comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002 e comma 7 dell'articolo 36 che precede, alle altre Fasce con i criteri di cui al comma precedente.

Art. 40

Liste dei candidati

1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, l'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge, separatamente e contemporaneamente Sezione per Sezione, su presentazione di Liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva Sezione.

2. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista deve essere quello indicato nel comma 1 dell'articolo 39 che precede. Di ciascun candidato deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita.

3. A termini del comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, le Liste dei candidati dovranno essere presentate da non meno di venti (20) consorziati aventi diritto al voto della Sezione, oppure da almeno il dieci per cento (10%) dei consorziati aventi diritto al voto.

Tali Liste devono essere consegnate in duplice copia al Consorzio dal primo dei firmatari o, in caso di impedimento, con lettera autografa dal secondo firmatario, entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo (20°) giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea al Funzionario consorziale all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

4. Le Liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, autenticate da un notaio o da un Segretario comunale, oppure dal Funzionario consorziale addetto al ricevimento. In tale dichiarazione deve essere espressamente indicato l'inesistenza di motivi ostativi all'eventuale elezione a Delegato.

5. I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una Lista.

6. Qualora più Liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla Lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta quella sulle Liste successive.

7. Le determinazioni in ordine all'accettazione delle Liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una Lista saranno comunicate non oltre il giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni al presentatore materiale della Lista.

8. Le Liste accettate saranno trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole Liste stesse.

In testa ad ogni Lista sarà stampata una casella ed a fianco del nome di ciascun candidato sarà stampata una casella di minore dimensione.

Art. 41

Ineleggibilità a Delegati

1. Non possono essere eletti quali Delegati:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle Liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione;
- e) coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle Liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) i Funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- g) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati del Consorzio;
- h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
- i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- j) coloro che hanno in appalto lavori o forniture consorziali;
- k) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino, legalmente in mora;

2. Non possono essere Delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi nonché le persone aventi lo stesso grado di parentela con quelle richiamate alle lettere h), i), j), k) del comma che precede.

Art. 42

Seggi elettorali

1. Il numero dei seggi di votazione e l'ubicazione dei medesimi e la loro composizione sono fissati dalla Deputazione Amministrativa, avendo presente l'intento di favorire la partecipazione al voto.

2. Ogni seggio è composto da un (1) presidente e da due (2) scrutatori, di cui uno nominato segretario del seggio stesso.

3. Non possono essere nominati membri del seggio elettorale gli iscritti nelle Liste dei candidati.

4. La Deputazione Amministrativa provvederà, inoltre, a nominare un congruo numero di sostituti per la surroga nei seggi in caso di assenza o impedimento dei titolari, attribuendo al Presidente del Consorzio l'incombenza dell'insediamento di tali sostituti, giusta lettera 1) del comma 2 dell'articolo 13 che precede.

5. Nella sala durante l'espressione di voto è ammesso soltanto chi è iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.

6. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno otto (8) ore.

7. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

8. Il presidente del seggio consegnerà la scheda a ciascun votante in base alla Sezione di appartenenza.

9. L'elettore, espresso il voto a mezzo della scheda predetta, la consegnerà, dopo averla chiusa, al presidente del seggio, il quale la introdurrà subito nell'apposita urna; contestualmente, uno degli scrutatori apporrà la propria firma accanto al nome del votante iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.

10. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi ad iscritti nella Lista degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o suo delegato, esibita e consegnata dall'interessato.

Art. 43

Modalità delle votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante apposita scheda, che contraddistingue la Sezione di appartenenza dell'avente diritto al voto.

2. Le schede di votazione dovranno essere consegnate al presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, ne controllerà insieme agli Scrutatori numero ed integrità.

3. Gli elettori possono votare solo per una delle Liste della Sezione di appartenenza o per singoli candidati della Lista medesima.

Per votare la Lista prescelta nell'ambito della Sezione di appartenenza è sufficiente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista

4. Per esercitare il diritto di preferenza l'elettore può apporre un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto, oppure può depennare i candidati ai quali non intende dare preferenza. Resta chiarito che il depennamento di candidati individua gli altri ai quali assegnare il voto preferenziale, oltre che la Lista prescelta.

5. Nel caso in cui un elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia segnato una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, i quali ricevono implicitamente anche il voto di preferenza.

6. Qualora un elettore voti un solo contrassegno di lista e segni una o più preferenze per candidati compresi in liste diverse da quella votata, vale solo il voto della lista votata.

7. Nel caso che un elettore voti un contrassegno di lista ed esprima un numero di preferenze superiore a quello dei consiglieri da eleggere nella Sezione, a seguito di preferenze date a candidati della lista votata e/o di altre liste, vale il voto della lista votata e sono nulle le preferenze.

8. Qualora in una Sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto anche ad aventi diritto al voto della Sezione non compresi nella lista presentata.

9. Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

Art. 44

Scrutinio dei voti e verbale delle operazioni elettorali

1. Immediatamente dopo la chiusura della votazione il presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, dopo aver esperito i riscontri di rito. Essi decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al presente articolo.

2. A termini del comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, alla Lista dei candidati che all'interno di ciascuna Sezione ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti (3/4) dei Delegati spettanti alla Sezione stessa. Il residuo un quarto (1/4) è attribuito alla Lista o alle Liste restanti, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il dieci per cento (10%) dei voti espressi: in mancanza di tale 10%, l'intera rappresentanza è attribuita alla Lista maggioritaria.

3. Sono eletti, all'interno di ciascuna Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

4. Di tutte le operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio al Consorzio unitamente a tutte le schede, alle deleghe ed agli altri atti.

5. Il Presidente del Consorzio, con gli elementi desunti dai verbali di seggio, procede alla stesura dell'esito complessivo della consultazione elettorale.

6. I verbali delle operazioni elettorali, a termini del comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, sono trasmessi alla Direzione regionale dell'agricoltura, entro otto (8) giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e pubblicati agli Albi dei Comuni del comprensorio e all'Albo consorziale per la durata di quindici (15) giorni consecutivi.

Art. 45

Validità delle votazioni

1. A termini del comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, l'elezione del Consiglio dei Delegati è valida qualora sia raggiunto il venti per cento (20%) degli elettori calcolato sul numero degli iscritti al catasto consortile terreni o il venticinque per cento (25%) della contribuzione consorziale relativa agli immobili censiti nel catasto terreni, giusta comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 che integra il comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002.

2. Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli Organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni.

Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina del commissario e determina la durata del commissariamento.

Art. 46

Ricorsi contro le operazioni elettorali

1. A termini del comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali vanno presentati all'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna entro e non oltre quindici (15) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali di cui all'articolo che precede.

2. L'Assessore regionale di cui sopra decide sui ricorsi.

3. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna, dispone l'annullamento d'ufficio delle elezioni nel loro complesso oppure relativamente ai soli seggi interessati.

Art. 47

Invio dell'avviso dei risultati agli eletti. Accettazione al mandato, rinunce e sostituzioni

1. Decorsi i termini ed esaurita la procedura per gli eventuali ricorsi, il Presidente del Consorzio dispone l'invio agli eletti (con lettera raccomandata A.R.) dell'avviso dei risultati delle elezioni, entro quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 6 dell'articolo 44 che precede o dalla data di arrivo dell'ultima decisione assessorile sui ricorsi.

2. L'elezione si perfeziona con l'accettazione. Essa deve essere depositata o trasmessa con raccomandata al Consorzio entro otto (8) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente.

In difetto di accettazione, colui che è stato eletto viene considerato rinunciataro ed alla sua sostituzione deve essere provveduto con le modalità di cui all'articolo 19 che precede.

Art. 48

Proclamazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e dei nominativi degli eletti. Convocazione del nuovo Consiglio

1. La Deputazione Amministrativa, acquisita la validità delle votazioni, decorsi i termini di cui all'articolo 46 e provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 47 che precede, proclama i risultati definitivi delle votazioni con i nominativi degli eletti e, contestualmente, convoca il nuovo Consiglio dei Delegati.

CAPO VI

COMPETENZE IDRAULICHE E RILASCIO DI CONCESSIONI E LICENZE SU BENI DEMANIALI

Art. 49

Competenze idrauliche

1. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12/2003, che integra il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28/2002:

- a) il Consorzio esercita le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, oltre che in relazione alle opere previste dall'articolo 2 e dall'articolo 8 della legge regionale n. 28/2002, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al Demanio idrico già di proprietà regionale o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, utilizzati dal Consorzio per le proprie finalità istituzionali al momento di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2003 più sopra citata;
- b) i beni su cui esercitare le funzioni e le competenze più sopra menzionate vengono individuati d'intesa tra il Consorzio e l'Amministrazione regionale con verbale di consegna, sottoposto alle superiori approvazioni.

Art. 50

Rilascio di concessioni e licenze su beni demaniali

1. Il rilascio di concessioni amministrative di competenza del Consorzio su beni demaniali sono regolate dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 12/2003, che, introducendo gli articoli 34 bis e 34 ter, integra l'articolo 34 della legge regionale n. 16/2002.

CAPO VII

VARIE

Art. 51

Ufficiale rogante

1. Le funzioni di Ufficiale rogante, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 28/2002, riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Consorzio, possono essere conferite con atto formale della Deputazione Amministrativa a Funzionari appartenenti all'area amministrativa, dirigenti o impiegati direttivi, muniti di diploma di laurea in giurisprudenza oppure di diploma di laurea equipollente in servizio presso il Consorzio medesimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e dell'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1969 n. 29.

2. Il Funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; inoltre, custodisce i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

Art. 52

Associazione dei Consorzi di bonifica

1. La partecipazione del Consorzio ad una Associazione fra i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale è regolata dalle modalità e norme di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 28/2002.

Art. 53

Amministrazione commissariale

1. L'eventuale amministrazione commissariale del Consorzio sarà regolata dalle modalità e norme di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 28/2002.

Art. 54

Servitù di banchina

1. Al fine di consentire l'accesso per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche il Consorzio può costituire servitù di banchina, a termini dell'articolo 9 della legge regionale n. 28/2002.

2. La larghezza della fascia di terreno non può superare i quattro (4) metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione.

Sulla predetta fascia il Consorzio può disporre il divieto di piantagioni arboree o arbustive.

CAPO VIII

STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 55

Statuto

1. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 28/2002, eventuali modifiche al presente Statuto devono essere adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dei Delegati ed approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna.

Art. 56

Regolamenti

1. Specifici regolamenti disciplinano e potranno disciplinare diverse materie consorziali, nonché vari settori di attività e di intervento dell'Ente.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 57

Ampliamento del comprensorio consortile per incorporazione di nuovi territori

1. In caso di ampliamento degli attuali limiti comprensoriali per incorporazione di altri territori contemplato dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28/2002, che tra l'altro prevede un concorso regionale a fronte delle maggiori spese sostenute dal Consorzio per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato, viene assicurata ai proprietari di immobili agricoli ed extragricoli beneficiari delle attività consorziali, ricadenti nei suddetti territori, una rappresentanza in seno agli Organi consortili in carica, nelle more del rinnovo della loro scadenza naturale e degli altri adempimenti necessari.

2. Sarà provveduto, pertanto, a cura del Consorzio ai seguenti adempimenti:

- a) indizione di un'assemblea dei proprietari di immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti nella suddetta area incorporata, per la designazione di un (1) rappresentante per ogni area in seno al Consiglio dei Delegati ed alla Deputazione Amministrativa, il quale parteciperà alle riunioni senza diritto di voto;
- b) aggiornamento del catasto consorziale con acquisizione delle partite relative alle suddette proprietà immobiliari;
- c) adeguamento dello Statuto vigente.

Art. 58


Piano di Classifica di beneficio del comprensorio

1. Nelle more dell'adozione del nuovo Piano di Classifica di beneficio del comprensorio, di cui al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002 e del comma 3 dell'articolo 31 che precede, l'imposizione della contribuzione consorziale resta disciplinata dalle disposizioni e modalità dell'Ente in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

INDICE STATUTO

- CAPO I: NATURA GIURIDICA - SEDE - FINALITÀ E FUNZIONI - COMPRESORIO
- CAPO II: ORGANI DEL CONSORZIO
- CAPO III: DISPOSIZIONI COMUNI
- CAPO IV: BILANCIO, CATASTO, CONTRIBUENZA
- CAPO V: REGOLAMENTO ELETTORALE
- CAPO VI: COMPETENZE IDRAULICHE E RILASCIO DI CONCESSIONI E LICENZE SU BENI DEMANIALI
- CAPO VII: VARIE
- CAPO VIII: STATUTO E REGOLAMENTI
- CAPO IX: NORME TRANSITORIE

**PERIMETRO
DEL COMPRESORIO
DEL CONSORZIO DI BONIFICA
PIANURA ISONTINA**



VISTO: IL PRESIDENTE

